

ISTRUZIONI ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEI LIVELLI DAL I AL III

Orario di lavoro: l'orario di lavoro del ricercatore e tecnologo è di 36 ore medie settimanali nel trimestre, il ricercatore o tecnologo ha l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi affidati, all'orario di servizio della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente.

Il controllo dell'orario di lavoro avviene in sede tramite timbratura in entrata e in uscita con le apparecchiature automatiche situate all'ingresso dell'edificio U2 di fianco alla portineria e all'ingresso dell'officina situata all'interno del CNR, oppure tramite autocertificazione per l'attività lavorativa svolta fuori dalla sede di servizio.

Recuperi compensativi: le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate in compensazione con le ore in difetto dei periodi precedenti oppure tramite assenza compensativa per un massimo di 22 giorni di assenza l'anno.

Pausa pranzo e recupero psico-fisico: nel caso in cui il ricercatore o tecnologo effettui più di 6 ore lavorative e sia presente nella fascia oraria compresa tra le 12:00 e le 14:30 automaticamente gli verranno dedotti 30 minuti di recupero psico-fisico, nel caso il ricercatore o tecnologo voglia effettuare una pausa maggiore di 30 minuti dovrà timbrare in uscita e in entrata inserendo il codice 30 (si digita il codice 30 sulla tastiera della macchina timbratrice prima di passare il badge per la timbratura in uscita, quando si rientra basta timbrare normalmente).

Ferie: il ricercatore e tecnologo ha diritto ad un periodo di ferie retribuito. Tale periodo è di 26 giorni nei primi tre anni di servizio e 28 nei successivi. A tutti i ricercatori e tecnologi sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare, per queste quattro giornate la fruizione è ammessa anche nella forma frazionata in ore. Al ricercatore e tecnologo in possesso dei requisiti di cui alla Legge 724/94 art. 5 comma 1 spettano ulteriori 15 giorni di ferie, non frazionabili, per recupero biologico ("...il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialisti in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata"). Nell'anno di assunzione o cessazione la durata delle ferie viene determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. Le ferie, che vanno programmate ed organizzate in base alle esigenze di servizio, vanno fruite entro l'anno solare; in caso di comprovata impossibilità di godimento durante l'anno solare dovranno essere fruite entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo. Costituisce specifica responsabilità del ricercatore e tecnologo programmare e organizzare le proprie ferie in modo da garantire comunque l'assolvimento dei propri compiti e degli incarichi affidati alla sua responsabilità. In caso di interruzione o sospensione delle ferie per motivi di servizio il ricercatore e tecnologo ha diritto al rimborso delle spese, opportunamente documentate, per il viaggio di rientro in sede e per quelle di ritorno dalla località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del viaggio e al rimborso delle spese anticipate e sostenute per il periodo di ferie non goduto. In caso di malattia, debitamente documentata, che si protragga per più di 3 giorni o che dia luogo a ricovero ospedaliero, le ferie sono considerate sospese; in tal caso però il ricercatore o tecnologo dovrà produrre la relativa documentazione sanitaria.

Le assenze per malattie o infortunio non riducono il periodo di ferie spettante, anche se si protraggono per l'intero anno solare; in questo caso il godimento delle ferie è consentito anche oltre il termine del 31 Agosto.

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo caso di cessazione del rapporto di lavoro, se la mancata fruizione avviene per esigenze di servizio.

Festività del Santo Patrono: la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta attività lavorativa è da considerarsi giorno festivo, purché ricadente in giorno lavorativo.

Permessi Retribuiti: il dipendente per ogni anno solare ha diritto ai seguenti permessi retribuiti:

- concorsi ed esami (solo per le giornate di svolgimenti delle prove): massimo 8 giornate
- particolari motivi personali o familiari: massimo 3 giornate
- matrimonio: 15 giorni consecutivi
- lutto per coniuge, parenti di secondo grado, affini di primo: al massimo 3 giornate per evento

Per i suddetti permessi non è concessa la forma frazionata in ore. Nel caso di permessi per gravi motivi personali o familiari è possibile ricorrere all'autocertificazione.

Nel caso in cui ne ricorrano le condizioni il ricercatore o tecnologo ha diritto ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni normative:

- permessi per motivi di studio al personale dipendente che ne ha diritto nel per un massimo annuo di 150 ore (ex. Art. 3 DPR n. 395 del 23/08/1988)
- permessi per tutela delle persone handicappate: per un massimo di tre giornate al mese (ex. Art. 33, comma 3, Legge 104/92)
- permessi sindacali per gli aventi diritto, nel limite del contingente assegnato annualmente ad ogni organizzazione sindacale
- permessi per i ricercatori o tecnologi chiamati a funzioni pubbliche elettive; nella misura stabilita dalla normativa (legge 815/95)
- massimo 3 giorni consecutivi per i dipendenti candidati alle elezioni politiche ed amministrative per l'effettuazione della campagna elettorale
- ai ricercatori o tecnologi donatori di sangue per 24 ore consecutive a partire dal momento in cui si sono assentati dal lavoro per l'operazione di prelievo (Legge 13/07/67 n. 584 e D.M. 08/04/86)
- permessi di riposo per le lavoratrici madri o in alternativa per il lavoratori padri (ex. Art. 10 Legge 1024/71)

Permessi non retribuiti: il personale dipendente ricercatore e tecnologo ha diritto a 30 giornate all'anno di permessi non retribuiti, computabili nell'anzianità di servizio ma non ai fini della maturazione delle ferie che dovranno essere proporzionalmente ridotte (ex art. 3 DPR 411/76).

Aspettativa per motivi di famiglia: il ricercatore o tecnologo, dietro richiesta, può fruire di un periodo di aspettativa massimo di un anno, durante il quale non ha diritto ad alcun trattamento economico. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia o di studio non è valido ai fini della maturazione delle ferie e dell'anzianità di servizio.

Assenze per malattia: il ricercatore o tecnologo non in prova assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per diciotto mesi.

Il ricercatore o tecnologo dovrà attenersi scrupolosamente, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare per quanto attiene alla tempestiva comunicazione dello stato di infermità e del luogo di dimora.

Il controllo della malattia potrà essere disposto nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Assenze per cure e visite mediche: le assenze per cure e visite mediche, se opportunamente documentate, rientrano nell'assenza per malattia, anche nella forma frazionata in ore.

Infortuni sul lavoro e malattie dovute a cause di servizio: in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro ovvero a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione fino a completa guarigione clinica e la conservazione del posto per l'intero periodo.

Il datore di lavoro deve tassativamente presentare il certificato medico comprovante l'inabilità al lavoro in caso di infortunio sul lavoro con prognosi medica superiore a 3 giorni. Nello specifico il datore di lavoro deve presentare denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza obbligatoriamente non oltre il secondo giorno dalla data del certificato medico, rilasciato dalla struttura che ha accertato la prognosi.

Pertanto il certificato deve essere consegnato immediatamente all'ufficio del personale della Sezione per il successivo inoltro alle Autorità di Pubblica Sicurezza e successivamente all'INAIL.

Nel caso in cui l'infortunio avvenga in missione o il certificato medico non possa essere consegnato in giornata, il dipendente dovrà darne immediata comunicazione telefonicamente o via fax all'ufficio del personale della Sezione.

In caso di omessa, tardiva o incompleta denuncia, scatta per l'ente l'applicazione di una sanzione amministrativa variabile da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 3.000.000, come stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera d. D. Legge 561/93.